

Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica degli enti territoriali, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sostegno alle politiche sociali ~~all'occupazione ed all'attività delle imprese~~

Art. 1 (Disposizioni a sostegno delle politiche sociali)

Art. 2 ((Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali))

Art. 3 (Disposizioni in materia di privatizzazioni, di società partecipate e di garanzia dello Stato)

Art. 4 (Ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

Art. 5 (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la semplificazione dei relativi procedimenti)

Art. 6 (Copertura finanziaria)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia, nonché di introdurre ulteriori misure per agevolare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e l'attività degli enti locali;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione, di patrimonio immobiliare pubblico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 <i>(Disposizioni a sostegno delle politiche sociali)</i>	
1. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6. <u>Relazione illustrativa</u> La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo dal 1 dicembre 2008).	Rifinanziamento carta acquisti
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013. <u>Relazione illustrativa</u> La norma stabilisce un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Incremento di 20 mil. per il 2013 del Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati
3. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. 4. Le somme di cui ai commi 2 e 3, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.	Istituzione Fondo da ripartire per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio

<u>Relazione illustrativa</u> Per far fronte alle problematiche derivanti dall'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, il comma 3 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un Fondo la cui dotazione è costituita da 190 milioni di euro per l'anno 2013. Alla relativa ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione, infine, consente che le somme non utilizzate nell'esercizio possano essere utilizzate in quello successivo.	nazionale
5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede: a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo; b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109; c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. <u>Relazione illustrativa</u> Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo. In particolare: • per 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti previsti per il fondo di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza); • per 70 milioni di euro mediante il versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dal pagamento del contributo forfettario da parte dei datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109; • per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», previsto all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.	Copertura immigrazione e fondo minori non accompagnati
Art. 2 <i>(Disposizioni in tema di finanza locale)</i>	
1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. 3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per	Integrazione dotazione fondo di solidarietà comunale 2013 per assicurare la spettanza ai Comuni del gettito IMU

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a prevedere un incremento della dotazione per l'anno 2013 del fondo di solidarietà comunale a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Si prevede poi che le risorse attribuite a ciascun comune non rilevino ai fini del patto di stabilità interno.

Relazione tecnica

La norma in esame determina effetti finanziari negativi per 120 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto da finanziare, atteso che le somme attribuite a ciascun comune non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro, utilizzando le risorse assegnate ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.

La restante quota di oneri di 90 milioni di euro, è coperta utilizzando allo scopo, per un pari importo, quota parte dei contributi destinati alle Regioni Puglia e Molise in attuazione del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, non erogati atteso che le predette Regioni non hanno provveduto alla cessione di spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

“2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono quelle massime previste al comma 6 per l'anno 2013.”.

6. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, le parole “Per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2013 e 2014”.

Relazione illustrativa

Il meccanismo della virtuosità, previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, dispone che agli enti locali individuati come virtuosi sia attribuito un obiettivo in termini di patto di stabilità interno pari a zero. La compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica è garantita dall'aumento delle percentuali, nella misura massima di un punto, che gli enti locali non virtuosi applicano alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, per individuare i propri obiettivi. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono finalizzate a sospendere per l'anno 2013 il predetto meccanismo della virtuosità e a porre, al contempo, le percentuali che tutti gli enti locali applicano alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, pari al valore massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n.183/2011.

Relazione tecnica

I commi 5 e 6, ponendo le percentuali da applicare alla spesa corrente media registrata negli anni

Patto di stabilità:

sospensione
virtuosità enti locali

2007-2009 di tutti gli enti, pari al valore massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n.183/2011 e non riattribuendo gli spazi finanziari così determinati ai comuni virtuosi, atteso che i predetti commi sospendono la virtuosità per l'anno 2013, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 550 milioni	
7. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.». <u>Relazione tecnico-illustrativa</u> La legislazione vigente (articolo 2, commi 80 e 86, legge 191/2009) impone alle regioni sottoposte a Piano di rientro (ovvero a programma operativo di prosecuzione dello stesso) di mantenere la massimizzazione delle maggiorazioni fiscali regionali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, destinandone l'intero gettito al settore sanitario. Stabilisce inoltre che: - in caso di peggior risultato si applicano automaticamente ulteriori maggiorazioni fiscali; - solo con cadenza annuale, in seguito alla verifica annuale dell'eventuale miglior risultato economico raggiunto (valutazione ex post), la regione possa ridurre le aliquote, per il solo anno d'imposta successivo a quello di riferimento, in misura pari al miglior risultato raggiunto. Tenuto conto del fatto che in talune regioni sottoposte a Piano di rientro il disavanzo sanitario è stato significativamente ridotto, la presente disposizione consente di finalizzare (ex ante) alla copertura dei Piani di rientro solo quota parte dei citati gettiti, per un valore prudenzialmente fissato in misura pari al disavanzo sanitario medio annuo prima delle coperture registrato nell'ultimo biennio oggetto di verifica dei competenti Tavoli tecnici, laddove i disavanzi sanitari del biennio considerato siano decrescenti. Viceversa, laddove i disavanzi sanitari, prima delle coperture, pur non essendo decrescenti, siano comunque inferiori alle maggiorazioni delle aliquote fiscali destinate alla sanità in ciascuno degli anni, in questo caso, dell'ultimo triennio, è consentito l'utilizzo di quota parte dei predetti gettiti fiscali che consentano in ogni caso di garantire un gettito pari al valore massimo di disavanzo registrato nel triennio considerato. Tale possibilità è condizionata alla circostanza che in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio ovvero triennio verificato si sia realizzato un disavanzo sanitario di competenza e prima delle coperture inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote e sia intervenuta l'approvazione da parte dei competenti Tavoli di verifica del Programma operativo 2013-2015. Con riferimento alla restante quota di gettito, previa verifica dei	Sicilia e Lazio

Tavoli richiamati, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote, ovvero la destinazione ad altre finalità. Resta in ogni caso fermo il meccanismo sopra richiamato, con riferimento ai migliori o ai peggiori risultati economici raggiunti (valutazione ex post) rispetto alla copertura del disavanzo programmata nel Piano di rientro. Nella sostanza la presente disposizione, a fronte di una riduzione strutturale dei disavanzi sanitari, consente alle regioni una programmazione ex ante (e dunque anche di medio periodo) delle risorse derivanti dalle maggiorazioni fiscali e non più necessarie alla copertura dei piani di rientro, stabilendo il venir meno dell'obbligo della massimizzazione delle aliquote, ovvero una diversa destinazione dei gettiti fiscali. Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.	
8. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”. <u>Relazione illustrativa</u> La norma è sostanzialmente finalizzata a chiarire che – in considerazione delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 102 al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 – l'oggetto dell'assegnazione da determinarsi entro il 31 marzo 2014, è la dotazione per l'anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari modificare” – unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza – piuttosto che l'originario accantonamento del 10 per cento, integralmente confluito nella dotazione del 2014. <u>Relazione tecnica</u> La presente disposizione, in quanto meramente chiarificatoria, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.	Lett. a) Anticipazione liquidità enti territoriali anno 2014
b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.” <u>Relazione illustrativa</u> La norma è finalizzata a consentire agli enti di richiedere le anticipazioni di liquidità – a valere sulle ulteriori risorse messe a disposizione sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, dall'articolo 13 del decreto legge n.102/2013 nonché a valere sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e sulle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate – anche per pagare, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, i debiti	Lettera b) Pagamento debiti fuori bilancio

non iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2012 che, alla medesima data, presentavano i requisiti per il riconoscimento, anche se riconosciuti in data successiva secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Relazione tecnica

La norma, finalizzata ad ampliare i requisiti per accedere alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, non determina oneri per la finanza pubblica. Infatti, i pagamenti dei debiti fuori bilancio devono avvenire sempre nell'ambito dei vincoli del patto. Peraltro, il riconoscimento dei debiti deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento giuridico e la relativa copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidità di cui al citato decreto legge n. 35/2013.

c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

“All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a consentire che il responsabile finanziario di ciascun ente locale o pubblica amministrazione interessata fornisca formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013 ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. Ciascuna Regione rendiconta, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto pagamento da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate dei propri debiti. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni a tali disposizioni rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Relazione tecnica

La presente disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo sostanzialmente finalizzata a colmare il vuoto conoscitivo relativo ai flussi che si traducono in effettivi pagamenti dei debiti commerciali, fornendo un'informativa sull'utilizzo che gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni hanno fatto delle somme ricevute, come risultanti dai piani di

Lettera c)
Monitoraggio
pagamenti enti
locali su liquidità
trasferita dalle
regioni
(comunicazione
pagamenti debiti
p.a.)

pagamento presentati dalle Regioni con riferimento ai debiti pagati a fronte del prestito.	
9. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: <i>“5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le pratiche gestionali migliori (benchmarking) e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.”;</i> b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: <i>“6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.”;</i> c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: <i>“9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.</i> 10. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014». 11. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9-bis è sostituito con il seguente: <i>“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;</i> b) al comma 9-ter, le parole <i>“da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.”</i> sono sostituite dalle seguenti <i>“sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.”;</i> c) al comma 9-quater le parole <i>“alle regioni interessate”</i> sono sostituite dalle seguenti <i>“alla Regione Campania”;</i> d) al comma 9-sexies le parole <i>“dalle regioni”</i> sono sostituite dalle seguenti <i>“dalla Regione Campania”;</i> e) al comma 9-septies, le parole <i>“di cui al comma 9-bis”</i> sono sostituite dalle seguenti <i>“di cui</i>	Piano di rientro TPL Campania

all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".	
12. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole "a decorrere dal 29 dicembre 2010.", sono aggiunte le seguenti: "Il medesimo Commissario Straordinario è autorizzato ad inserire – per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro – nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. 13. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti – inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78 – verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al ripetuto documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. 14. Il Commissario Straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. 15. Gli importi derivanti dall'applicazione dei commi da 12 a 14 possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2013, e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno 2013.	Rapporti finanziari tra Roma capitale e Gestione Commissariale
16. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge <u>30 luglio 2010, n. 122</u>, è aggiunto, dopo il comma 18, il seguente comma: 18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni."	Norma addizionale
17. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. 18. Alla copertura dell'onere derivante per l'anno 2013 dal comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". Relazione illustrativa La norma è finalizzata a prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del	Expo 2015

comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo Comune sostiene per la realizzazione di Expo 2015.

Relazione tecnica

La norma in esame determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede utilizzando, per un corrispondente importo, le risorse assegnate ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.

Art. 3

(Disposizioni in materia di privatizzazioni, di società partecipate e di garanzia dello Stato)

1. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il corrente anno e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Comitato di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993 è da considerare permanente. I compiti e le funzioni attribuite al Comitato sono quelli individuati dalla medesima Direttiva.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.
4. Ai fini dell'assunzione della carica di componente dei collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche, non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria.
5. Dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in "Destinazione Italia", dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

Si è provveduto, inoltre, a chiarire che, presso le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, la nomina a sindaco di un dipendente delle medesime amministrazioni non pregiudica il requisito dell'indipendenza. Infatti, la possibilità di individuare un dipendente delle amministrazioni pubbliche quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001).

Comitato
Permanente di
Consulenza
Globale e di
Garanzia per le
Privatizzazioni

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.	
6. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: “6-ter Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è autorizzata la prestazione di garanzie bilaterali al fine di gestire i rischi derivanti dalle operazioni in strumenti derivati. La prestazione delle garanzie di cui al primo periodo può avvenire mediante movimentazione della liquidità sul conto di tesoreria di cui al comma 6 o su altri conti appositamente istituiti. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di movimentazione della relativa liquidità.” <u>Relazione illustrativa</u> Si ritiene necessario ricorrere alla prestazione di garanzia tramite <i>collateral</i> bilaterale al fine di adeguare la gestione del portafoglio di strumenti derivati ai nuovi orientamenti regolamentari del settore finanziario, favorendo in tal modo un più agevole ed economico collocamento dei titoli di Stato, grazie all'alleggerimento dell'esposizione creditizia delle controparti bancarie. Inoltre, essendo la prestazione di garanzia bilaterale, anche la controparte bancaria è tenuta ad aprire un analogo deposito presso la tesoreria dello Stato e, in tal modo, l'attività in derivati della Repubblica viene ad essere immunizzata dal rischio di controparte. In questo modo ci si allinea alle <i>best practice</i> internazionali, come raccomandato anche dal Fondo Monetario Internazionale. Tale <i>modus operandi</i>, infatti, si sta diffondendo presso gli emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, è stato di recente introdotto dalla Bank of England ed è oggetto di una proposta di legge in Germania. La nuova regolamentazione, infatti, ha portato all'introduzione per le banche, da un lato, di nuovi requisiti patrimoniali a fronte dell'esposizione creditizia relativa a strumenti derivati (Credit Value Adjustment in Basilea III) e, dall'altro, all'obbligo di aderire a controparti centrali (Regolamento EMIR). Tipicamente questa forma di garanzia si concretizza nello scambio di somme liquide il cui ammontare, soggetto a continue fluttuazioni, dipende dal valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia. La valutazione dell'adeguatezza della garanzia rispetto al valore delle posizioni coperte viene effettuata con cadenza di breve termine, di norma da giornaliera a settimanale. La gestione della garanzia è quindi assimilabile all'operatività di mercato monetario, già svolta dal Tesoro allorché effettua operazioni di impiego della liquidità giacente sul conto disponibilità. Anche nel settore bancario tale operatività è gestita nell'ambito della tesoreria a breve termine. Dal momento che gli strumenti di deposito a breve termine utilizzati per prestare la garanzia sono del tutto analoghi a quelli delle operazioni di tesoreria, lo stesso schema giuridico-contabile appare come l'unico efficiente ed effettivamente applicabile. Si evidenzia, infine, che i contratti che disciplinano la prestazione reciproca di garanzia prevedono sempre la remunerazione degli ammontari depositati a tassi di mercato monetario, i quali sono gli stessi ai quali fa riferimento la gestione della liquidità ordinariamente effettuata dal Tesoro. Si ritiene, pertanto, che la misura proposta non comporti minori entrate rispetto all'ordinaria operatività di tesoreria, anzi, presumibilmente, potrebbe produrre un differenziale positivo di interessi attivi.	Garanzie Stato operazioni strumenti derivati
7. Nelle more dell'approvazione dei Contratti di Programma 2012 e 2013, al fine di assicurare la continuità dei trasferimenti delle risorse spettanti ad ANAS necessarie alla prosecuzione degli investimenti, è autorizzata da parte dei Ministeri titolari dei relativi capitoli di spesa l'erogazione ad ANAS delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.	Anas
8. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di assicurare la continuità dei trasferimenti delle risorse spettanti ad RFI necessarie alla prosecuzione	RFI

degli investimenti, è autorizzata da parte dei Ministeri titolari dei relativi capitoli di spesa l'erogazione ad RFI delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente per far fronte ai pagamenti dovuti in relazione a interventi in corso di realizzazione sulla base degli stati di avanzamento lavori".	
9. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto a decorrere dall'anno 2013 per i servizi ferroviari di interesse locali svolti nella Regione dalla predetta Società. Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.	Pagamento dei servizi ferroviari Valle d'Aosta
Art. 4 (Ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile) 1. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata. 2. Entro il 15 ottobre 2013, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 1, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura pari a quella versata. <u>Relazione Illustrativa</u> La proposta normativa integra la disciplina posta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. In particolare, ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità, si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Infine, il comma 2 fornisce un necessario coordinamento fra la norma soppressa e la norma sopravveniente, al fine di rendere interamente coerente il nuovo impianto normativo. <u>Relazione tecnica</u> La proposta normativa si limita ad integrare la disciplina posta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiungendo una nuova modalità di definizione agevolata della controversia. In particolare, da un lato l'importo del pagamento viene ridotto al 20% della condanna originaria ma, dall'altro, la parte è obbligata ad accompagnare la richiesta con la prova dell'avvenuto versamento della somma in un apposito deposito vincolato. In ragione di ciò, pur essendo difficile quantificare esattamente il numero dei soggetti che preferiranno aderire a tale formula in luogo di quella prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (che, pur prevedendo una più condanna più onerosa – pari al 25% della condanna - consente un pagamento dilazionato nel tempo), è ragionevole aspettarsi una compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti conseguenti alla nuova	Norma Giochi

norma e l'ampliamento del numero di coloro che riterranno più conveniente addivenire a tale modalità di definizione della controversia; e ciò in considerazione di quanto affermato dal Procuratore generale della Corte dei Conti in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 in ordine all'esistenza di un credito virtuale di 3,5 miliardi di euro formatosi negli ultimi 5 anni in conseguenza delle condanne di primo grado.	
Art. 5 <i>(Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la semplificazione dei relativi procedimenti)</i>	
1. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: “, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni”. 2. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché dall'attestazione di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”; b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché dall'attestazione di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”. <u>Relazione illustrativa</u> La norma recata al comma 1 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Il comma 2 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001. Il regime degli esoneri dagli oneri informativi e documentali ivi previsto viene infatti aggiornato ricomprendendovi anche gli obblighi previsti a pena di nullità da normative intervenute successivamente. <u>Relazione tecnica</u> Le disposizioni recate al comma 1, questi non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permettono una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio, allo stato difficilmente quantificabile, in relazione ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per l'ottenimento delle certificazione energetica e per quelli indiretti costituiti	Commi 1. Valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico Comma 2. Semplificazione procedimento di alienazione immobili pubblici

dalle risorse da impiegare per gli allineamenti catastali.	
Art. 6 (Copertura finanziaria)	
1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 550 milioni di euro per il medesimo anno. 2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 25 milioni di euro per l'anno 2013. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto. <u>Relazione illustrativa</u> La norma prevede che, per l'anno 2013, per consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Si precisa che le risorse accantonate di parte corrente costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. La disposizione esclude dalle citate limitazioni, le spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.	Blocco impegni

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta delle Amministrazioni interessate, la possibilità di disporre variazioni degli accantonamenti in questione anche interessando diverse categorie di spesa. Tali variazioni potranno essere eseguite in presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, e purché si mantengano invariati gli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, rimane preclusa la possibilità di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Per i capitoli interessati dai suddetti accantonamenti è sospesa per l'anno 2013 la facoltà prevista dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012, di disporre variazioni compensative di sola cassa.	
7. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, tenuto conto delle modificazioni dei loro prezzi di vendita al pubblico eventualmente intervenute, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, fino ad un massimo dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo [ovvero: delle aliquote dei tributi] che gravano sui predetti prodotti.	Accise Tabacchi
8. All'articolo 41, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “, ed eccezion fatta per gli atti, provvedimenti e trasferimenti di cui all'articolo 1 della medesima tariffa soggetti ad imposta in misura proporzionale, per i quali l'ammontare dell'imposta principale non può essere inferiore a 1.000 euro.”. 9. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 2 è abrogato. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data. <u>Relazione Illustrativa</u> Con la norma allegata si modifica l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per stabilire l'applicazione di un'imposta di registro minima di 1.000 euro per gli atti, provvedimenti e trasferimenti in materia immobiliare soggetti ad imposta in misura proporzionale ed indicati nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso testo unico. Tale disposizione ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo. <u>Relazione tecnica</u> La proposta in oggetto prevede che i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso con applicazione dell'imposta di registro proporzionale abbiano una imposta minima di Registro pari a 1.000 euro. Negli archivi del Registro per l'anno 2012, sono stati selezionati puntualmente tutti quei negozi in cui l'imposta si applica in maniera proporzionale e che la stessa sia inferiore a 1.000 euro. A questi sono stati applicati i nuovi importi pari a 1.000 euro. Si ottiene così un differenziale in termini di anno pari a 140 mln di euro. Considerando che la norma entra in vigore a metà ottobre, solo per il 2013 (dal 2014 è prevista una variazione normativa generale), si ottiene un aumento di gettito pari a 29 milioni di euro per il solo	Modifiche alla disciplina sull'imposta di registro alla di

2013.	
Art. 7 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a	

Tabella A (articolo 2, comma 1)

Tabella B (articolo ~~2~~, comma ~~4~~)